



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 15 DICEMBRE 2017 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
BENATTI ROBERTO	Assente	PLATIS ANTONIO	Assente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Assente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Assente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 105
NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA DELLA PROVINCIA DI
MODENA. APPROVAZIONE.

Oggetto:

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA DELLA PROVINCIA DI MODENA. APPROVAZIONE.

Il Testo Unico degli enti locali (TUEL), approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prevede all'articolo 152 la predisposizione di un regolamento che disciplini i principi contabili stabiliti dal suddetto Testo Unico e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile, attribuendo in tal modo in capo all'Ente una propria autonomia regolamentare in materia contabile.

Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 176 del 10 luglio 1996 ha approvato tale regolamento che è stato successivamente modificato con atti del Consiglio n. 86 del 28 maggio 2003, n. 189 del 29 giugno 2011, n. 161 del 19 luglio 2012 e n. 119 del 26.6.2013.

Il D.Lgs. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni, ha profondamente riformato la disciplina contabile e gli schemi di bilancio modificando i principi generali e operativi nonché conseguentemente molte procedure contabili. Si ritiene pertanto opportuno e necessario adeguare il Regolamento di Contabilità della Provincia di Modena, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente.

Occorre inoltre adeguare le procedure e le norme del regolamento di contabilità ai dettami della Legge 56/2014, che ha profondamente modificato la natura e i compiti degli organi di governo dell'Ente Provincia.

Le modifiche legislative di cui sopra sono tali per cui è più opportuno approvare un nuovo Regolamento di Contabilità che sostituisca quello attualmente in vigore.

Il Consiglio Provinciale, quale organo di indirizzo e di controllo, svolge le competenze storicamente date ed elencate nell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, così come integrate dall'art.1, comma 55, della Legge 56/2014. In specifico, a norma dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, compete al Consiglio l'adozione di "statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi".

La presente proposta di deliberazione, nonché il nuovo Regolamento che – Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto – è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, all'esame del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole con proprio verbale del 12/12/2017 (Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto).

Il Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Direttore dell'Area Amministrativa, Raffaele Guizzardi, illustra il presente atto.

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente delibera, che viene approvata all'unanimità con il seguente risultato:

PRESENTI n. 9
FAVOREVOLI n. 9

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di abrogare, per le motivazioni descritte in premessa, il Regolamento di Contabilità della Provincia di Modena adottato con propria deliberazione n. 176 del 10.7.1996 e successive modificazioni, con decorrenza 1 gennaio 2018;
- 2) di approvare il Nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata della Provincia di Modena (Allegato A), corredato dal parere del Collegio dei Revisori (Allegato B Verbale parere revisori), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 3) di prevedere che il presente regolamento entri in vigore con decorrenza 1 gennaio 2018;
- 4) di dare mandato ai dirigenti competenti di aggiornare i regolamenti dell'Ente che necessitano di un raccordo con il Regolamento di Contabilità approvato con il presente atto;
- 5) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO



Provincia di Modena

***REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
ARMONIZZATA***

Approvato con delibera di Consiglio n.....del...

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali	5
Art. 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	5
Art. 2. Organizzazione e struttura del Servizio Finanziario.....	5
Art. 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario	5
Art. 4. Parere di regolarità contabile	6
Art. 5. Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria	6
Art. 6. Competenze dei Dirigenti	7
TITOLO II – Pianificazione e Programmazione	8
Art. 7. La programmazione	8
Art. 8. Il Documento unico di programmazione	8
Art. 9. Nota di aggiornamento al DUP.....	9
Art. 10. Finalità del bilancio di previsione.....	10
Art. 11. La formazione del bilancio di previsione	10
Art. 12. Sessione di bilancio	11
Art. 13. Il Piano esecutivo di gestione	11
Art. 14. Struttura del Piano esecutivo di gestione.....	12
Art. 15. Processo di formazione del Piano esecutivo di gestione	13
Art. 16. Pareri sul Piano esecutivo di gestione	13
Art. 17. Verifica dello stato di attuazione dei programmi	13
Art. 18. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni e degli atti.....	14
Art. 19. Variazioni di bilancio	14
Art. 20. Variazioni al Piano esecutivo di gestione	15
Art. 21. Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa	16
TITOLO III – La gestione del bilancio	17
Art. 22. La contabilità finanziaria	17
Art. 23. Le entrate	17
Art. 24. L'accertamento dell'entrata	17
Art. 25. La riscossione	18
Art. 26. Versamento	18
Art. 27. La spesa	18
Art. 28. L'impegno di spesa.....	19
Art. 29. La spesa di investimento.....	19
Art. 30. Impegni pluriennali.....	19
Art. 31. Buoni d'ordine	19
Art. 32. Fatturazione elettronica	20
Art. 33. Liquidazione	20
Art. 34. Ordinazione e pagamento	20
TITOLO IV – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio	22
Art. 35. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio	22
TITOLO V – Equilibri di bilancio	23
Art. 36. Controllo sugli equilibri finanziari	23
Art. 37. Segnalazioni obbligatorie	23
TITOLO VI – La Rendicontazione	25
Art. 38. Il Rendiconto della gestione	25
Art. 39. L'approvazione del Rendiconto della gestione.....	25
Art. 40. Il riaccertamento dei residui	26
Art. 41. La relazione di fine mandato	26
TITOLO VII – Bilancio consolidato	27
Art. 42. Definizione e contenuti del bilancio consolidato.....	27

Art. 43. Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell'area di consolidamento	27
Art. 44. Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato	27
TITOLO VIII – Agenti contabili e funzioni di cassa economale	29
Art. 45. Agenti contabili	29
Art. 46. Funzioni di cassa economale	29
Art. 47. Fondi di economato	30
Art. 48. Agenti contabili interni	30
Art. 49. Conti amministrativi dell'economista e degli agenti contabili interni.....	31
Art. 50. Disposizioni finali.....	31
TITOLO IX – Organo di revisione economico - finanziario	32
Art. 51. Organo di revisione economico - finanziaria.....	32
Art. 52. Funzioni e competenze	32
Art. 53. Pareri dell'organo di revisione.....	32
TITOLO X – Servizio di tesoreria	33
Art. 54. Affidamento del servizio di tesoreria	33
Art. 55. Attività connesse alla riscossione delle entrate	33
Art. 56. Attività connesse al pagamento delle spese	33
Art. 57. Verifiche di cassa.....	34
TITOLO XI – Sistema contabile e contabilità economico-patrimoniale	35
Art. 58. Sistema contabile	35
Art. 59. Contabilità fiscale	35
Art. 60. Contabilità patrimoniale	35
Art. 61. Contabilità economica	35
Art. 62. Formazione dell'inventario.....	36
Art. 63. Tenuta e aggiornamento degli inventari	36
Art. 64. Tenuta inventario beni mobili e beni non inventariati.....	37
Art. 65. Consegnatari e affidatari dei titoli societari e dei beni immobili.....	37
Art. 66. Lasciti e donazioni	38
TITOLO XII – Investimenti ed indebitamento	39
Art. 67. Fonti di finanziamento	39
Art. 68. Programmazione degli investimenti	39
Art. 69. Ricorso all'indebitamento.....	39
Art. 70. Aperture di credito bancario a medio/lungo termine.....	40
Art. 71. Gestione della liquidità fuori tesoreria unica.....	40
Art. 72. Il rilascio di fidejussioni da parte dell'Ente.....	40
TITOLO XIII – Il sistema integrato dei controlli interni	41
Art. 73. Oggetto	41
Art. 74. Soggetti preposti al sistema dei controlli interni	41
Art. 75. Controllo di gestione.....	41
Art. 76. Controllo strategico	41
TITOLO XIV – Raccordo con gli altri regolamenti dell'Ente	43
Art. 77. Raccordo con il regolamento sui controlli interni	43
Art. 78. Raccordo con il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.....	43
Art. 79. Raccordo con il regolamento per il funzionamento dei servizi economici	43
TITOLO XV – Norme finali	44
Art. 80. Norme finali.....	44

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione finanziaria, economica, patrimoniale e contabile della Provincia di Modena.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ai Principi Contabili generali e applicati in uso per gli Enti Locali, ai Principi Contabili emanati dall'OIC in quanto applicabili e alle norme derivanti da Statuto e Regolamenti approvati dalla Provincia.

Art. 2. Organizzazione e struttura del Servizio Finanziario

1. Il Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, si identifica attualmente con la Direzione Amministrativa e le sue articolazioni operative, che per competenza, in base alle previsioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è preposta ai servizi di Ragioneria ed è organizzato in modo da garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'ente e più precisamente:
 - a. la programmazione e i bilanci;
 - b. la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
 - c. la gestione del bilancio riferita alle entrate
 - d. la gestione del bilancio riferita alle spese;
 - e. il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - f. i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
 - g. i rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria.

Art. 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario (dizione contenuta nell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000) è individuato nel Dirigente incaricato della direzione apicale dell'unità organizzativa di cui all'art. 2.
2. Per esigenze funzionali il Responsabile del Servizio Finanziario può delegare le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario, anche attraverso le varie articolazioni della struttura di cui all'art. 2:
 - a. è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione;
 - b. è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
 - c. esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte degli atti dell'Ente di cui al successivo art. 4;

- d. appone il visto di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 5;
 - e. è responsabile della tenuta della contabilità dell'Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento;
 - f. provvede alle attività di competenza specificate nel Regolamento sul sistema dei controlli interni;
 - g. segnala obbligatoriamente al Presidente della Provincia, al Segretario generale, all'Organo di revisione ed alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'ente, nonché comunica per iscritto l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, così come previsto all'art. 36.
4. Nell'esercizio delle proprie prerogative, il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

Art. 4. Parere di regolarità contabile

1. Il parere di regolarità contabile viene espresso sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e sulle proposte di atti del Presidente che comportino spesa o riferimenti diretti o indiretti alla situazione economico finanziaria o sul patrimonio. Il parere è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di provvedimento in corso di formazione.
2. Il parere di regolarità contabile è espresso con riguardo a:
 - a. l'osservanza delle disposizioni contabili previste nel D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
 - b. l'osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 - c. l'osservanza di disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - d. la regolarità della documentazione sotto l'aspetto contabile;
 - e. la disponibilità di stanziamento sul capitolo su cui l'iniziativa dovrebbe essere successivamente impegnata;
 - f. l'osservanza delle norme fiscali;
 - g. ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto.
3. In caso di parere di regolarità contabile non positivo viene data adeguata motivazione.
4. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il dirigente che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Il parere è espresso di norma attraverso procedura informatica.

Art. 5. Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria

1. Il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno definiti con determinazioni da parte dei soggetti abilitati (Dirigenti) è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e riguarda:

- a. l'esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull'unità di bilancio e di PEG individuato nell'atto di impegno;
 - b. lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;
 - c. la giusta imputazione al bilancio di previsione, coerente con il piano dei conti;
 - d. la competenza del responsabile del servizio proponente;
 - e. l'osservanza delle norme fiscali.
2. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il dirigente che ha sottoscritto la determinazione d'impegno di spesa.
 3. In caso di parere di regolarità contabile non positivo viene data adeguata motivazione.
 4. Qualora si verificano situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui all'articolo 36.
 5. Il visto è di norma espresso attraverso procedura informatica.

Art. 6. Competenze dei Dirigenti

1. Ai dirigenti, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate, compete:
 - a. la predisposizione delle proposte di bilancio da presentare al Servizio Finanziario, nelle modalità dallo stesso definite, elaborate sulla base dei dati in proprio possesso e nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo della Provincia, ivi inclusi gli elementi necessari alla costruzione dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - b. il costante monitoraggio sull'andamento delle entrate e delle spese, con obbligo di tempestiva segnalazione al Responsabile del Servizio Finanziario di eventuali criticità, anche prospettive;
 - c. la predisposizione delle proposte di modificazione delle previsioni di bilancio da sottoporre al Servizio Finanziario nelle modalità dallo stesso definite;
 - d. l'elaborazione di relazioni sull'attività svolta ai fini della predisposizione dei documenti di rendicontazione;
 - e. l'accertamento delle entrate di propria competenza e l'immediata trasmissione, al Servizio Finanziario, della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili;
 - f. la sottoscrizione, degli atti d'impegno di spesa, attraverso le determinazioni dirigenziali, di cui all'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e la loro trasmissione al Servizio Finanziario;
 - g. la sottoscrizione degli atti di liquidazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze organizzative, collaborano con il Servizio Finanziario e forniscono gli elementi necessari per l'espletamento delle funzioni di gestione e di controllo dell'attività finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.
3. I dirigenti sono responsabili dell'attendibilità, chiarezza e rigore tecnico degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

TITOLO II – Pianificazione e Programmazione

Art. 7. La programmazione

1. Il raggiungimento dei fini sociali e lo sviluppo economico e civile della collettività è attuato attraverso la valutazione preliminare delle condizioni interne ed esterne in cui opera l'Ente al fine di organizzare efficacemente ed efficientemente le attività e le risorse necessarie per conseguire l'attuazione delle decisioni politiche e gestionali.
2. In particolare:
 - a. la programmazione strategica individua i principali obiettivi che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo, quali risultati attesi di significativa rilevanza per la comunità di riferimento. Gli strumenti della programmazione strategica, che si riferisce ad un orizzonte temporale pari a quello di durata del mandato amministrativo, sono costituiti:
 - dal documento sulle linee programmatiche di mandato;
 - dalla Relazione di inizio mandato;
 - dal Documento unico di programmazione (DUP) – sezione strategica (SES);
 - b. la programmazione operativa individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi annuali da raggiungere. Gli strumenti della programmazione operativa, che si riferisce ad un orizzonte temporale triennale, sono costituiti:
 - dal Documento unico di programmazione (DUP) – sezione operativa (SEO);
 - dal bilancio di previsione;
 - da tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente;
 - c. la programmazione esecutiva delinea gli obiettivi di gestione e le fasi attuative infrannuali da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali. Gli strumenti della programmazione esecutiva sono costituiti da:
 - il piano esecutivo di gestione.

Art. 8. Il Documento unico di programmazione

1. Il Documento unico di programmazione:
 - a. ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente;
 - b. è composto dalla sezione strategica (SES) della durata pari a quella del mandato amministrativo del Presidente, e dalla sezione operativa (SEO) di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
2. Il DUP costituisce, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
3. La sezione strategica (SES) del DUP può essere sottoposta ad aggiornamento da parte del Consiglio provinciale, su proposta del Presidente della Provincia, qualora sia necessario modificare gli obiettivi strategici o si sia modificato in modo significativo il quadro normativo di riferimento. La riformulazione degli obiettivi strategici deve essere adeguatamente motivata.

4. I singoli servizi dell'ente elaborano e predispongono gli obiettivi operativi: a tal fine concorrono alla formazione del DUP tutti i dirigenti, per le rispettive competenze.
5. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Servizio Finanziario che cura il coordinamento generale dell'attività di predisposizione del Documento unico di programmazione e provvede alla sua finale stesura.
6. Il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile sul DUP deve essere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
7. Il Presidente approva il DUP almeno 15 giorni prima della presentazione al Consiglio e lo trasmette contestualmente all'organo di revisione.
8. L'organo di revisione esprime il proprio parere nel termine di 10 giorni successivi alla trasmissione dell'atto.
9. Entro il 31 luglio di ciascun anno o comunque entro i termini di presentazione dello schema del bilancio di previsione, il Presidente presenta il Documento unico di programmazione corredato dal parere dell'organo di revisione, al Consiglio provinciale.
10. Il DUP, di norma, viene approvato dal Consiglio provinciale non prima di 30 giorni dalla presentazione dell'atto del Presidente e comunque in tempi utili per l'approvazione della successiva nota di aggiornamento.
11. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di approvazione del DUP sarà previsto entro 60 giorni dall'approvazione delle linee programmatiche di mandato e in ogni caso non successivamente all'approvazione del bilancio di previsione riguardante gli esercizi a cui il DUP si riferisce.
12. Le modalità di convocazione della seduta del Consiglio provinciale che approva il Documento unico di programmazione sono le medesime previste dal regolamento del Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione.
13. I Consiglieri provinciali hanno facoltà di presentare, in forma scritta, emendamenti al DUP nei termini dei dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione;
14. Ai fini della loro eventuale approvazione, gli emendamenti devono essere corredati dal parere tecnico e contabile in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi ed alla conformità con il quadro normativo vigente espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
15. Su ogni emendamento deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione.

Art. 9. Nota di aggiornamento al DUP

1. La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberino sulle condizioni finanziarie e operative dell'Ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell'Ente.
2. Conseguentemente la nota di aggiornamento al DUP può non essere presentata se non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato.
3. Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo.
4. La nota di aggiornamento al DUP deve essere approvata dal Presidente preventivamente o unitamente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione.
5. Anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti. A tal fine si applica la disciplina del presente regolamento prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Il Consiglio provinciale approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione, con distinti e separati atti deliberativi.

7. La deliberazione che approva il bilancio di previsione eventualmente oggetto di emendamenti dà contestualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP.

Art. 10. Finalità del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione finanziario rappresenta il documento:
 - a. nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DUP;
 - b. attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente chiariscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi di spesa, in coerenza con quanto previsto nel DUP.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha finalità:
 - a. politico-amministrative, in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo degli organi di governo;
 - b. di programmazione finanziaria, poiché esprime finanziariamente le informazioni necessarie a supportare l'ente nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
 - c. di destinazione delle risorse a preventivo, attraverso la propria funzione autorizzatoria;
 - d. di verifica degli equilibri finanziari nel tempo;
 - e. informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni ed esterni del sistema di bilancio

Art. 11. La formazione del bilancio di previsione

1. Il procedimento di formazione del bilancio è diretto dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario, preliminarmente, definisce:
 - le compatibilità finanziarie complessive e la capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo;
 - gli eventuali limiti e i vincoli derivanti dalla normativa al tempo vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione.
3. Il Presidente coerentemente con gli indirizzi politico programmatici del Consiglio approvati con il DUP, definisce i criteri e gli indirizzi ai quali i responsabili dei servizi devono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del Piano esecutivo di gestione.
4. Il Servizio Finanziario raccoglie, analizza ed elabora le proposte dei servizi e le trasmette al Presidente che individua le priorità nel contesto delle scelte di pianificazione del Consiglio e l'eventuale riduzione delle spese eccedenti le disponibilità finanziarie o non compatibili con i vincoli di bilancio o imposti da altre norme.
5. A seguito di quanto sopra, il Servizio Finanziario procede alla:
 - a. definizione finale degli obiettivi e delle risorse per il loro conseguimento tramite la negoziazione con i dirigenti;
 - b. stesura definitiva dello schema di bilancio e dei suoi allegati, nonché del piano degli indicatori.

Art. 12. Sessione di bilancio

1. La proposta definitiva di bilancio, approvata con decreto del Presidente, viene presentata all'Organo di revisione di regola 10 giorni prima della data di presentazione al Consiglio dello schema di bilancio di previsione finanziario.
2. Lo schema di bilancio approvato dal Presidente con i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione è presentato al Consiglio entro il 15 novembre. In caso di deroghe previste dalla normativa lo schema di bilancio è da presentare al Consiglio 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione. Lo schema si considera presentato all'organo consiliare alla data del suo invio con modalità elettronica a tutti i Consiglieri provinciali unitamente alla documentazione allegata, o in alternativa alla data di un'apposita seduta di Consiglio.
3. Il Consiglio adotta il bilancio in apposita sessione da tenersi 10 giorni prima del termine fissato per l'approvazione definitiva.
4. Gli eventuali emendamenti presentati da parte dei membri dell'Organo consiliare e dal Presidente allo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati almeno 10 giorni prima della data programmata per l'adozione del bilancio.
5. Gli emendamenti da presentarsi in forma scritta sono dichiarati procedibili, al fine di essere posti in discussione e in approvazione dal Consiglio a condizione che:
 - a. gli emendamenti siano presentati nei termini previsti dal presente regolamento;
 - b. le variazioni contabili conservino il rispetto degli equilibri di bilancio e garantiscano il corretto utilizzo delle risorse finanziarie a destinazione vincolata.
6. Inoltre devono riportare i pareri di regolarità tecnica e contabile e il parere dell'Organo di revisione ad integrazione dei pareri già espressi sullo schema di bilancio.
7. Tali pareri devono essere resi entro i 5 giorni successivi alla scadenza della presentazione degli stessi emendamenti.
8. Gli emendamenti tardivi o privi dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo sono dichiarati inammissibili dal Presidente, prima della discussione degli emendamenti stessi.
9. Lo schema di bilancio adottato dal Consiglio, comprensivo degli eventuali emendamenti, deve essere sottoposto all'Assemblea dei sindaci per l'espressione del parere vincolante, nei 10 giorni precedenti la data fissata per l'approvazione definitiva.
10. Lo schema di bilancio adottato dal Consiglio e con il parere vincolante dell'Assemblea dei sindaci viene approvato definitivamente dal Consiglio in apposita seduta entro il 31/12 di ciascun anno, salvo deroghe previste dalla normativa.

Art. 13. Il Piano esecutivo di gestione

1. Il Piano esecutivo di gestione costituisce:
 - a. il documento di programmazione esecutiva di natura previsionale, finanziaria ed autorizzatoria, definito sulla base dei contenuti delle linee programmatiche per azioni e progetti, del DUP e del bilancio di previsione finanziario;
 - b. lo strumento con il quale il Presidente assegna ai dirigenti gli obiettivi di gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali funzionali al loro raggiungimento. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'Ente;
 - c. il presupposto per la definizione dei report di controllo di gestione e del successivo percorso di valutazione della performance (art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000).

2. Con il PEG l'Ente:

- a. delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e Responsabili dei Servizi;
- b. facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico, orientando e guidando la gestione;
- c. responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati
- d. favorisce la veridicità e l'attendibilità delle previsioni del DUP e del bilancio, garantendone il dettaglio dei contenuti programmatici e contabili.

Art. 14. Struttura del Piano esecutivo di gestione

1. La struttura del piano esecutivo di gestione realizza i seguenti principali collegamenti:

- a. collegamento con il bilancio finanziario sotto il profilo contabile mediante l'articolazione delle entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario;
- b. collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed ai centri di costo che costituiscono la struttura dell'Ente, utilizzando la configurazione tecnica del bilancio che vede ripartita la spesa in missioni e programmi in modo da realizzare la migliore corrispondenza con l'assetto organizzativo dell'Ente. La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo da confrontare con i dati desunti a consuntivo dell'attività svolta;
- c. sotto il profilo programmatico, con il Documento unico di programmazione mediante la connessione e il raccordo delle strategie e degli obiettivi operativi in esse contenuti.

2. Il Piano esecutivo di gestione si compone di:

- a. una parte programmatica, che definisce gli obiettivi di gestione e le fasi di attuazione individuando in tal modo i risultati attesi e la performance dell'Ente;
- b. una parte finanziaria, che contiene:
 - la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo destinate a ciascun obiettivo di gestione di ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);
 - per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell'esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).
- c. una parte legata alle risorse umane e strumentali.

3. Il Piano della performance e il Piano triennale anti-corrruzione sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione. Il Piano della performance formato dagli obiettivi individuali collegati al PEG, misurati con indicatori e target di valori attesi, dagli indicatori

di performance organizzativa insieme alle misure di prevenzione contro il rischio di corruzione costituiscono le azioni premianti.

Art. 15. Processo di formazione del Piano esecutivo di gestione

1. Il procedimento di formazione del Piano esecutivo di gestione inizia con la richiesta delle previsioni di entrata e spesa ai dirigenti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità, i dirigenti danno concretezza agli obiettivi operativi formulando, per quanto di rispettiva competenza, una prima ipotesi di obiettivi gestionali nonché le richieste di risorse necessarie alla loro realizzazione.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle direttive impartite dal Presidente durante gli incontri finalizzati alla predisposizione del bilancio di previsione e delle proposte formulate dai dirigenti, negozia gli obiettivi e le risorse, nella valorizzazione dei rispettivi ruoli e connesse responsabilità nonché nel rispetto del principio di trasparenza dei processi di pianificazione e di programmazione dell'ente.
4. Al termine del processo di negoziazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in collaborazione con i dirigenti e con il Presidente:
 - a. provvede a formulare gli obiettivi tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi nel Documento unico di programmazione;
 - b. elabora la proposta di Piano esecutivo di gestione.
5. Il Presidente della Provincia approva, previa verifica della congruità e della coerenza della proposta di Piano esecutivo di gestione con il DUP e con le direttive impartite, il Piano esecutivo di gestione, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio.
6. Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano esecutivo di gestione, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell'ultimo documento approvato.

Art. 16. Pareri sul Piano esecutivo di gestione

1. L'atto di approvazione del Piano esecutivo e tutte le delibere di variazione sono corredate dal parere di regolarità tecnica e dal parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Il parere di regolarità tecnica certifica la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel PEG in relazione alle risorse assegnate a ciascun dirigente. Tale parere deve essere espresso e fa diretto riferimento agli obiettivi gestionali che sono assegnati. In caso di parere negativo esso deve essere espresso e debitamente motivato.
3. Inoltre, il parere di regolarità tecnica certifica la coerenza degli obiettivi del PEG con i programmi del DUP.

Art. 17. Verifica dello stato di attuazione dei programmi

1. L'Ente provvede alla verifica dello stato di attuazione dei programmi infrannuale ed annuale.
2. Lo stato di attuazione dei programmi infrannuale viene approvato dal Presidente e presentato al Consiglio, contestualmente al DUP dell'esercizio successivo di riferimento e consiste in una verifica in itinere del grado di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel DUP deliberato per l'esercizio in corso.

3. Lo stato di attuazione dei programmi annuale costituisce allegato alla relazione sulla gestione e consiste in una verifica a consuntivo del grado di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel DUP riferito all'esercizio concluso, unitamente alla verifica del grado di attuazione dei correlati stanziamenti di entrata e spesa.
4. A tal fine i dirigenti sono chiamati a verificare e relazionare lo stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli stanziamenti attribuiti dal Presidente con il Piano esecutivo di gestione e il grado di attuazione degli obiettivi strategici, operativi e delle azioni premianti.

Art. 18. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni e degli atti

1. I casi di inammissibilità e improcedibilità degli atti di Consiglio e del Presidente che non sono coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi del Documento unico di programmazione sono i seguenti:
 - a. mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi;
 - b. contrasto con le finalità dei programmi indicati nel DUP;
 - c. mancanza di compatibilità con la previsione delle risorse finanziarie destinate alla spesa;
 - d. mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma;
 - e. mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari;
 - f. contrasto con gli obiettivi formulati per gli organismi gestionali dell'Ente.
2. Le proposte di deliberazioni o di atti non coerenti con il Documento unico di programmazione sono dichiarate inammissibili o improcedibili. L'inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione o di atto già esaminata e discussa, ma non approvata. L'improcedibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione non ancora esaminata e discussa.
3. Le pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità nei confronti delle proposte degli atti del Presidente e del Consiglio possono essere rilevate dal Segretario generale, dai dirigenti e dal Responsabile del Servizio Finanziario in sede di espressione dei pareri previsti dalla legge o nell'ambito delle proprie prerogative di ruolo.

Art. 19. Variazioni di bilancio

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni sono deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, con esclusione di quelle di cui all'art. 175, comma 3, TUEL, che possono essere adottate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le proposte di deliberazioni comportanti variazioni o storni di fondi sono di competenza del Consiglio (salvo quelle previste all'art. 175 commi 5-bis e 5-quater del TUEL) e possono, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL, essere adottate dal Presidente soltanto nei casi di urgenza, espressamente motivata nell'atto, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. A norma dell'art. 239, comma 1 - lett b), del

TUEL, il parere dell'organo di revisione, ove possibile, viene reso sull'atto del Presidente e comunque prima della necessaria ratifica da parte del Consiglio.

4. In via ordinaria, le richieste di variazioni di bilancio o storno di fondi, opportunamente dettagliate e motivate, dovranno pervenire in via anticipata al Servizio Finanziario che provvederà periodicamente a sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare variazioni di bilancio entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 175, comma 3, del TUEL.
5. Il Presidente è organo competente ad approvare le altre variazioni al bilancio di previsione non aventi natura discrezionale e che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, le cui fattispecie sono elencate al comma 5-bis dell'art. 175 del TUEL. Il Presidente informa il Consiglio provinciale delle variazioni approvate in attuazione dell'art. 175 comma 5-bis nella seduta successiva a quella di adozione nel rispetto dei termini di convocazione dell'organo consiliare.
6. Il Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di garantire maggiore flessibilità alla gestione delle risorse finanziarie, può effettuare, con proprio atto, per ciascuno degli esercizi del bilancio, variazioni di bilancio nelle fattispecie disciplinate al comma 5-quater dell'art. 175 del TUEL.
7. E' competenza del Responsabile del Servizio Finanziario autorizzare le variazioni tra le fonti di finanziamento per le spese di investimento che si rendono necessarie.
8. Il Responsabile del Servizio Finanziario comunica trimestralmente al Presidente le variazioni apportate al bilancio di previsione, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del TUEL.

Art. 20. Variazioni al Piano esecutivo di gestione

1. Il Presidente, nel corso dell'esercizio di riferimento e comunque entro il 15 dicembre di ogni anno, può adottare variazioni al piano esecutivo di gestione eccetto quelle indicate al comma 5-quater dell'art. 175 del TUEL.
2. Le variazioni al Piano esecutivo di gestione hanno natura programmatica e/o contabile e riguardano:
 - a. il contenuto degli obiettivi gestionali;
 - b. le risorse assegnate.
3. Le variazioni del Piano esecutivo di gestione avvengono su richiesta del dirigente competente al Servizio Finanziario, il quale provvede ad inviare al Presidente la proposta di atto di variazione.
4. Tale proposta deve contenere motivazioni sulle mutate esigenze e valutazioni tecnico gestionali a supporto della richiesta di variazione.
5. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali, senza prevedere rideterminazioni della dotazione finanziaria.
6. Il Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di garantire maggiore flessibilità alla gestione delle risorse finanziarie, può effettuare, con proprio atto, per ciascuno degli esercizi del bilancio, variazioni di PEG nelle fattispecie disciplinate al comma 5-quater dell'art. 175 del TUEL.
7. Il Responsabile del Servizio Finanziario comunica trimestralmente al Presidente le variazioni apportate al PEG, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del TUEL.

Art. 21. Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

1. Nel bilancio di previsione finanziario, alla missione “Fondi ed accantonamenti” è iscritto un Fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. E' inoltre iscritto, nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.
3. I prelievi dal Fondo di riserva e dal Fondo di riserva di cassa possono essere effettuati fino al 31 dicembre con atto del Presidente.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario comunica gli atti di cui al comma precedente al Consiglio con periodicità trimestrale entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre e comunque entro il primo Consiglio successivo.

TITOLO III – La gestione del bilancio

Art. 22. La contabilità finanziaria

1. La contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e rileva le operazioni comportanti, per ciascuna unità elementare di entrata e di spesa, movimenti finanziari in termini di cassa e di competenza a fronte dei relativi stanziamenti del bilancio di previsione, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare in conto della gestione residui. Essa è funzionale alla determinazione della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi e del risultato contabile di gestione e di amministrazione.

Art. 23. Le entrate

1. Spetta al dirigente individuato con il Piano esecutivo di gestione o con altro atto di organizzazione equivalente l'attuazione del procedimento di entrata. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti, il titolare individuato con il PEG può delegare l'attuazione di singole fasi, fermo restando la responsabilità dello stesso sull'intero procedimento.
2. I dirigenti devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'Ente. Ciascun dirigente deve osservare un continuo monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti previsti in bilancio ed è tenuto a curare, altresì, la fase di riscossione che deve trovare puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione, attivando nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure di riscossione coattiva.
3. Ciascun dirigente collabora con il Servizio Finanziario alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in ogni fase del ciclo di bilancio (previsione, gestione, assestamento, rendiconto).
4. Le fasi di gestione dell'entrata sono le seguenti:
 - a. accertamento;
 - b. riscossione;
 - c. versamento.

Art. 24. L'accertamento dell'entrata

1. Un'entrata si intende accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengono appurate:
 - a. la ragione del credito;
 - b. la sussistenza di idoneo titolo giuridico;
 - c. il soggetto debitore;
 - d. la scadenza e l'importo del credito.

All'accertamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare quanto disciplinato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

2. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è individuato nel dirigente preposto al centro di responsabilità al quale l'entrata stessa è affidata con il Piano esecutivo di gestione.
3. Il responsabile di cui al comma precedente trasmette al Servizio Finanziario apposita determinazione corredata da idonea documentazione di cui all'art. 179 del TUEL entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell'accertamento di cui allo stesso art. 179 e comunque entro il 31 dicembre, per l'annotazione nelle scritture contabili.
4. L'accertamento dell'entrata viene disposto con atto del dirigente. Tale atto dovrà contenere tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con il capitolo assegnato nel Piano esecutivo di gestione nonché con il relativo esercizio di imputazione.

Art. 25. La riscossione

1. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso.
2. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti, con l'approvazione del PEG o atto organizzativo similare devono essere individuate le figure alle quali può essere effettuata la delega alla sottoscrizione, oppure abilitate in caso di assenza o di impedimento del Responsabile Finanziario.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede a far pervenire ai responsabili dei procedimenti delle entrate dell'Ente i sospesi comunicati dal tesoriere ai fini della relativa regolarizzazione mediante emissione di reversale. A tal fine i responsabili delle entrate incassate devono attivarsi immediatamente per la regolarizzazione del sospeso di tesoreria indicando il capitolo di entrata e il relativo accertamento e comunque entro un termine massimo di 20 giorni.
4. I fondi giacenti sui conti correnti postali devono essere prelevati dal responsabile del procedimento dell'entrata nel più breve tempo possibile e comunque con cadenza non superiore a 15 giorni

Art. 26. Versamento

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente entro i termini previsti dalla convenzione con il tesoriere.

Art. 27. La spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:
 - a. impegno
 - b. liquidazione
 - c. ordinazione e pagamento

Art. 28. L'impegno di spesa

1. L'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.
2. Spetta al responsabile individuato con il Piano esecutivo di gestione o con altro atto di organizzazione equivalente l'attuazione del procedimento di spesa. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti, il titolare individuato con il PEG può delegare l'attuazione di singole fasi, fermo restando la responsabilità dello stesso sull'intero procedimento.
3. Il responsabile individuato con il Piano esecutivo di gestione o suo delegato trasmette le determinazioni comportanti impegni di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Le determinazioni di impegno di spesa sono trasmesse al Servizio Finanziario e diventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi nei successivi 5 giorni.
5. Il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria sui provvedimenti degli organi politici e gestionali vengono espressi con le modalità specificate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
6. Non può farsi luogo all'ordinazione delle spese conseguenti agli atti con cui sono assunti i relativi impegni, se tali atti non sono divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

Art. 29. La spesa di investimento

1. L'approvazione del quadro tecnico economico dell'opera avviene attraverso apposita determinazione adottata dal dirigente con l'indicazione della copertura finanziaria dell'opera e le fonti di finanziamento correlate all'accertamento della relativa entrata.
2. Le determinazioni di approvazione dei quadri economici di spesa devono essere corredate dal relativo cronoprogramma di realizzazione dell'opera pubblica.

Art. 30. Impegni pluriennali

1. Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 Codice Civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.
2. Gli impegni di spesa relativi a esercizi non considerati nel bilancio di previsione sono registrati dal Responsabile del Servizio Finanziario all'approvazione dei relativi bilanci senza necessità di adottare la preventiva determinazione di impegno di spesa.

Art. 31. Buoni d'ordine

1. Il dirigente formalizza la richiesta di forniture di beni e servizi attraverso l'emissione di buoni d'ordine datati e numerati progressivamente.

Art. 32. Fatturazione elettronica

1. Il Servizio Finanziario gestisce in modo accentrato le fatture elettroniche dell'Ente. Alla fattura elettronica pervenuta dal Sistema di Interscambio viene attribuito un numero di protocollo generale di arrivo tramite il sistema documentale dell'Ente. Entro 5 giorni dal ricevimento, il Servizio Finanziario – dopo aver effettuato i controlli formali, contabili e fiscali – provvede alla relativa registrazione nella contabilità finanziaria attribuendo gli ulteriori elementi indispensabili richiesti (scadenza, impegno di spesa, ufficio ordinante, ecc.). Se la fattura elettronica presenta irregolarità, errori o inesattezze, viene rifiutata con adeguata motivazione.
2. La fattura elettronica registrata viene trasmessa al servizio competente che provvede alla liquidazione secondo quanto disposto dal successivo articolo.

Art. 33. Liquidazione

1. Il dirigente che ha dato esecuzione all'ordine di spesa dispone la liquidazione della stessa. Tutti i pagamenti devono essere disposti attraverso l'atto di liquidazione della spesa, sottoscritta dal Responsabile individuato con il Piano esecutivo di gestione, o suo delegato.
2. L'atto di liquidazione deve essere adottato entro 20 giorni dall'assegnazione del numero di protocollo alla fattura elettronica ed entro lo stesso termine trasmesso al Servizio Finanziario.
3. Con l'atto di liquidazione il responsabile del procedimento di spesa che ha dato esecuzione all'ordine verifica la regolarità della prestazione/fornitura avvenuta e la rispondenza della stessa alle condizioni contrattuali pattuite. Nel caso in cui il responsabile non ritenga di procedere alla liquidazione della spesa per difformità rilevate nella fornitura, nel servizio o, comunque, per errata fatturazione, deve provvedere:
 - a. all'immediato inoltro delle contestazioni al creditore;
 - b. alla comunicazione/trasmisione delle stesse al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda ad escludere dal calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti i periodi in cui la somma è inesigibile.
4. Compete al servizio che ha effettuato la spesa l'acquisizione di tutti i dati e i documenti necessari per predisporre l'atto di liquidazione.
5. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, è trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente ai documenti giustificativi per i riscontri e controlli amministrativi, contabili e fiscali.
6. Il Responsabile del Servizio Finanziario, in tempo utile per rispettare le scadenze, effettua i necessari controlli contabili e fiscali e, nel caso in cui rilevi eventuali irregolarità dell'atto di liquidazione o la non conformità rispetto all'atto di impegno, lo restituisce al servizio proponente con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.

Art. 34. Ordinazione e pagamento

1. Sulla base degli atti di liquidazione di cui al precedente articolo il Servizio Finanziario provvede all'ordinazione dei pagamenti nei confronti del creditore. I pagamenti verranno effettuati dal Servizio Finanziario esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati), trasmessi al tesoriere secondo le disposizioni vigenti, numerati progressivamente e firmati dal dirigente del Servizio Finanziario o da chi lo sostituisce legalmente, con modalità digitale.

2. La redazione del mandato può essere effettuata esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento.
3. Nei casi di scadenze immediate il Responsabile del Servizio Finanziario può richiedere, con apposita nota, il pagamento della somma al tesoriere provvedendo alla regolarizzazione contabile con emissione degli ordinativi di pagamento sui relativi capitoli entro i termini previsti dalla Convenzione di tesoreria.
4. Dopo il 20 dicembre, di norma, non sono emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui, di imposte e tasse o di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto.

TITOLO IV – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio

Art. 35. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio

1. Il Consiglio provinciale provvede tempestivamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ogni qualvolta ricorrano le fattispecie ed i presupposti di cui all'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito è di competenza dei dirigenti ai quali il Presidente, attraverso il PEG ovvero con altri atti di organizzazione equivalenti, attribuisce la titolarità gestionale di specifiche procedure di entrata e/o di spesa ovvero la titolarità di uffici ai quali è riconducibile il sorgere del debito fuori bilancio.
3. Per i debiti fuori bilancio per i quali le previsioni contenute nei documenti di programmazione già approvati assicurano l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio, la relativa proposta consiliare disporrà il mero riconoscimento di legittimità del debito, autorizzando il relativo impegno di spesa ex art.183 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per i debiti fuori bilancio per i quali le previsioni contenute nei documenti di programmazione già approvati non assicurano la copertura finanziaria, poiché l'Ente viene a trovarsi in una situazione di squilibrio la relativa proposta consiliare dovrà essere adottata nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Con riferimento alle modalità di ripiano del debito, l'Ente potrà ricorrere a tutti gli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dagli artt. 175 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e dai principi contabili applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di utilizzare per l'anno in corso e per i due consecutivi le risorse rivenienti da:
 - a. riduzione di spese correnti e/o utilizzo di maggiori entrate;
 - b. utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato;
 - c. proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, con riguardo a debiti di parte capitale;
 - d. risorse provenienti dalla modifica delle tariffe e delle aliquote relative a tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 dell'art.193 del TUEL;
 - e. contrazione di mutui passivi esclusivamente per debiti di parte capitale maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001;
 - f. utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali o dell'accantonamento del fondo rischi spese potenziali solo a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell'accantonamento.
6. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione dell'Ente ed essere trasmesse alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge n. 289/2002. A tale ultimo adempimento vi provvede il Responsabile del Servizio Finanziario entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

TITOLO V – Equilibri di bilancio

Art. 36. Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto finanziario da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
2. La Provincia è tenuta a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL e dal presente regolamento, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari nello specifico è volto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri, in termini di competenza, residui, cassa:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio di parte corrente;
 - c. equilibrio di parte capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio nella gestione dei movimenti di fondi (concessione e riscossione di crediti, anticipazioni di liquidità);
 - f. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - g. equilibri legati agli obblighi di finanza pubblica disposti dalla normativa.
4. Il Consiglio provinciale effettua almeno una volta entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ciascun anno, con la delibera consiliare di variazione di bilancio, la verifica degli equilibri di bilancio adottando, se necessario, i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, dell'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto, o per ripristinare il pareggio, quando la gestione corrente lasci prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, o per adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.
5. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario, attestato in ogni atto di variazione di bilancio.
6. I dirigenti segnalano tempestivamente ogni situazione che possa alterare gli equilibri di bilancio

Art. 37. Segnalazioni obbligatorie

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare, ai sensi dell'art. 153, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano sia l'equilibrio di bilancio complessivo, sia gli equilibri di cui all'art. 35, comma 5, del presente regolamento, i quali, se non compensati da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
3. La segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti al Presidente della Provincia, al Segretario generale, all'organo di revisione ed alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo.
4. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, acquisito il parere del Collegio dei revisori.

5. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il Responsabile del Servizio Finanziario può contestualmente sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
6. La sospensione del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.

TITOLO VI – La Rendicontazione

Art. 38. Il Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene attraverso il rendiconto.
2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto è approvato dal Consiglio provinciale non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Il conto del bilancio è il documento di sintesi finanziaria della gestione dell'esercizio oggetto di analisi ed è redatto secondo il dettato dell'art. 11, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
4. Il conto economico ha il compito di esprimere il risultato di esercizio ed è redatto secondo gli schemi allegati dal D.Lgs. n. 118/2011 allegato n. 10 – rendiconto della gestione.
5. Lo stato patrimoniale esprime la consistenza patrimoniale dell'ente confrontandola con quanto riscontrato l'anno precedente ed è redatto secondo gli schemi allegati dal D.Lgs. n. 118/2011 allegato n. 10 – rendiconto della gestione.
6. Al rendiconto è allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che ha il compito di evidenziare gli scostamenti fra i risultati attesi e quelli raggiunti.
7. La relazione sulla gestione ha il compito di illustrare i principali accadimenti propri dell'esercizio oggetto di analisi e deve contenere obbligatoriamente le tematiche esposte dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011.
8. I dirigenti individuati nel PEG, trasmettono al Responsabile del Servizio Finanziario, entro il 28 febbraio o altro termine previsto dal responsabile suddetto, una relazione sugli andamenti della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, indicando le motivazioni degli eventuali scostamenti e fornendo ogni utile informazione che consenta al Presidente di elaborare la relazione sulla gestione.
9. La relazione sulla gestione è corredata dell'analisi dello stato di attuazione dei programmi annuale di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 39. L'approvazione del Rendiconto della gestione

1. Lo schema di rendiconto è approvato con atto del Presidente e viene sottoposto al Collegio dei revisori per l'approvazione del rendiconto. Il Collegio deve fornire il parere sulla proposta e sui documenti allegati, entro il termine di 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dal Presidente.
2. Lo schema di rendiconto, con i relativi allegati, viene presentato al Consiglio per la relativa adozione almeno 20 giorni prima della seduta in cui verrà trattato per l'approvazione.
3. Lo schema di rendiconto adottato dal Consiglio deve essere sottoposto all'Assemblea dei sindaci per l'espressione del parere vincolante, nei 20 giorni precedenti la data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio.
4. Lo schema di rendiconto, con il parere vincolante dell'Assemblea dei sindaci, viene approvato dal Consiglio in apposita seduta entro il 30 aprile di ciascun esercizio.

Art. 40. Il riaccertamento dei residui

1. Prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, ogni dirigente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi. Le risultanze finali dell'attività di riaccertamento dei residui sono formalizzate con apposita determinazione che ogni dirigente deve adottare entro il 28 febbraio o comunque entro altro termine previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Sulla base della verifica effettuata da ciascun responsabile, il Servizio Finanziario predispone l'atto del Presidente relativo al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di bilancio, corredata del parere dell'organo di revisione.

Art. 41. La relazione di fine mandato

1. La relazione di fine mandato ha il compito di rendere pubblico, su schema tipico, l'attività svolta dalla Provincia nel corso della legislatura oggetto di rendicontazione.
2. Per quanto riguarda modalità e tempistiche per la sua compilazione, si rimanda al disposto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

TITOLO VII – Bilancio consolidato

Art. 42. Definizione e contenuti del bilancio consolidato

1. Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente anche attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società partecipate (cosiddetto "Gruppo di Amministrazione Pubblica). Ciò è realizzato attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del Gruppo, al fine di rappresentare solamente le transazioni effettuate con soggetti esterni al Gruppo stesso.
2. Il bilancio consolidato è predisposto in attuazione degli articoli dall'11-*bis* all'11-*quinques* del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato contenuto nell'allegato 4/4 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, a cui sono allegati:
 - a. la relazione sulla gestione consolidata, contenente la nota integrativa;
 - b. la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 43. Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell'area di consolidamento

1. Il Servizio Finanziario provvede all'aggiornamento dell'elenco:
 - a. degli enti e degli organismi strumentali e delle società controllate e partecipate che compongono il Gruppo di Amministrazione Pubblica della Provincia;
 - b. degli enti e degli organismi strumentali e delle società controllate e partecipate appartenenti al Gruppo che sono da ricomprendere nell'area di consolidamento.
2. L'area di consolidamento è individuata con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 devono essere approvati ed aggiornati dal Presidente, che stabilisce altresì le direttive per le operazioni di consolidamento.
4. L'elenco degli enti e delle società compresi nell'area di consolidamento è trasmesso dal Responsabile Servizio Finanziario dell'Ente a tutti i soggetti ivi compresi, unitamente alle direttive per il consolidamento impartite dal Presidente.

Art. 44. Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato

1. Entro il termine previsto nelle direttive di cui all'articolo precedente, e in ogni caso non oltre il 20 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento del bilancio consolidato, i soggetti compresi nell'area di consolidamento trasmettono al Responsabile del Servizio Finanziario la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio consolidato.
2. Lo schema di bilancio consolidato corredato di tutti i suoi allegati è predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e approvato dal Presidente.

3. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di bilancio consolidato sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione, che ha a disposizione venti giorni per redigere la relazione di cui all'art. 239, comma 1, lett. *d-bis*, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Lo schema di bilancio consolidato corredato di tutti gli allegati è messo a disposizione del Consiglio provinciale dieci giorni prima del termine di approvazione.
5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio provinciale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno.

TITOLO VIII – Agenti contabili e funzioni di cassa economale

Art. 45. Agenti contabili

1. In relazione ai compiti ad essi affidati, gli incaricati interni alla riscossione assumono la qualifica di agenti contabili.
2. Gli agenti contabili sono nominati con apposito provvedimento del Presidente
3. Le gestioni contabili, siano esse rette da agenti contabili di diritto o di fatto, devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili con le scritture elementari dell'ente, tenute dal Servizio Finanziario.
4. In caso di affidamento della riscossione di entrate dell'Ente, il maneggio di valori comporta un obbligo di giustificazione dei valori non incassati. Una volta dimostrato il carico, ossia l'importo affidato in riscossione, spetta al contabile dimostrare che il mancato incasso sia dipeso da causa a lui non imputabile; la prova dell'inesigibilità dell'entrata è a carico dell'agente stesso.
5. L'agente contabile è responsabile degli ammanchi di beni, denaro, valori a meno che non dimostri che gli stessi sono dipesi da causa a lui non imputabile.
6. Gli agenti contabili sono tenuti alla resa del conto alla Corte dei Conti, per il tramite dell'Ente.
7. Gli agenti contabili versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'Ente nei termini di 15 giorni lavorativi.

Art. 46. Funzioni di cassa economale

1. L'incaricato della gestione della cassa economale esegue i pagamenti, previo specifico provvedimento d'impegno da parte dei dirigenti, a valere sui fondi assegnati con il PEG per fronteggiare spese d'ufficio per le quali è necessario il pagamento diretto per cassa, anche concedendo specifiche anticipazioni, per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. necessità di rapida e semplificata acquisizione di forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e/o non disponibili a magazzino, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici, anche in relazione alle specifiche competenze di ciascuno;
 - b. non rilevante ammontare della spesa, di volta in volta quantificabile con riferimento, per i beni, al concetto di bene di consumo immediato.
2. L'incaricato della cassa economale può inoltre disporre pagamenti a valere sui fondi impegnati di cui al comma precedente, ove si tratti di spese urgenti, occasionali e comunque non rientranti nell'attività principale degli Uffici richiedenti, nei seguenti casi :
 - a. per l'acquisto di quotidiani, pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico e per la sottoscrizione di abbonamenti;
 - b. per l'assolvimento di imposte, tasse, diritti erariali e canoni diversi;
 - c. per fronteggiare spese per le quali è necessario corrispondere specifiche anticipazioni di cassa;
 - d. per spese postali, di registro, contrattuali e di notifica;
 - e. per carte e valori bollati;
 - f. per rimborso spese di locomozione e trasporto anche in ambito non locale;

- g. tasse e oneri di immatricolazione, circolazione e revisione per gli automezzi, quando sia richiesto il pagamento immediato;
 - h. spese per volture e visure nei pubblici registri catastali ed immobiliari, quando sia richiesto il pagamento immediato;
 - i. sanzioni amministrative, il cui assolvimento nei termini non consente il ricorso al tesoriere;
 - j. rimborsi valori bollati giudiziari per spese legali;
 - k. acconti al personale per missioni e trasferte;
 - l. spese contrattuali di varia natura;
 - m. spese per procedure esecutive e notifiche;
 - n. spese urgenti per servizi effettuati per conto dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici in dipendenza di obblighi di legge;
 - o. ogni altra spesa minuta ed urgente necessaria a far fronte con immediatezza alle esigenze di funzionamento degli uffici.
3. A mezzo della cassa economale possono essere effettuate quelle spese che necessitano di un pagamento in contanti il cui valore rientri nel limite massimo di € 500,00 (cinquecento/00), che comunque è suscettibile di riduzione in relazione alla tipologia di spesa, fatta eccezione per quelle aventi carattere obbligatorio. E' vietato qualsiasi frazionamento artificioso dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa prima indicato.
4. La spesa viene disposta su specifica richiesta firmata dal dirigente competente tramite l'emissione di appositi buoni economali in cui deve comparire obbligatoriamente l'oggetto della spesa, il suo ammontare, il soggetto percepente la somma, l'impegno di spesa al quale è riferita la spesa, il centro di costo. Il buono suddetto viene firmato dall'incaricato della gestione della cassa economale e dal percepente la somma per quietanza.
5. A tale buono, a conferma della avvenuta spesa, devono essere allegate le pezze giustificative con valore fiscale (scontrini, ricevute fiscali, fatture, titoli di viaggio, ricevute di versamento...) siglate dal dirigente di cui al comma precedente. Fanno eccezione i pagamenti relativi a spese per le quali non è prevista l'emissione di ricevute fiscali, quali carte e valori bollati, spese postali ecc... per i quali dovrà essere allegata una idonea attestazione della spesa sostenuta, dal percepente la somma.

Art. 47. Fondi di economato

1. Per fare fronte ai pagamenti di cui al precedente articolo, si provvede tramite un "fondo di anticipazione a render conto" a favore dell'incaricato della gestione della cassa economale pari ad € 20.000,00# (euro ventimila).
2. Il fondo suddetto viene erogato per l'intero importo all'inizio di ciascun esercizio finanziario, tramite un mandato di anticipazione intestato alla gestione della cassa economale e accreditato esclusivamente su apposito conto corrente presso il tesoriere.
3. Alla fine di ciascun esercizio finanziario il fondo di anticipazione viene chiuso, tramite apposita reversale, per l'intero ammontare.

Art. 48. Agenti contabili interni

1. Le riscossioni degli agenti interni possono essere effettuate previo emissione di ricevuta, sia emessa da sistemi informatici, sia utilizzando appositi bollettari forniti dal Servizio Finanziario.

2. L'utilizzo di ricevute emesse da sistemi informatici deve essere autorizzata dal Servizio Finanziario previo verifica che diano le necessarie garanzie di controllabilità.
3. Gli incaricati interni della riscossione registrano le somme introitate nel libro di cassa di norma gestito con modalità informatica, nel quale vengono annotate giornalmente le operazioni di carico e scarico con analitica evidenza delle operazioni effettuate.
4. Per ogni incasso l'incaricato emette - in duplice copia - apposita quietanza numerata progressivamente e datata, una viene consegnata all'utente esterno/interno e l'altra viene conservata agli atti.

Art. 49. Conti amministrativi dell'eonomo e degli agenti contabili interni

1. Entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre gli incaricati della gestione degli incassi presentano al dirigente sovraordinato, per la relativa approvazione, i conti documentati delle spese eseguite con i fondi di anticipazione che provvede all'imputazione e alla regolarizzazione delle spese rendicontate sui pertinenti capitoli del Piano esecutivo di gestione.
2. L'incaricato della gestione della cassa economale deve tenere un giornale di cassa e verificare che sia costantemente aggiornato. Nel giornale di cassa sono registrati, in ordine cronologico, tutti i pagamenti e le riscossioni effettuati nell'arco della giornata. A tal fine viene predisposto il rendiconto trimestrale delle spese effettuate e sostenute con le anticipazioni.
3. Gli altri agenti contabili interni, in occasione della verifica di cassa trimestrale, rendono il conto amministrativo della loro gestione al Collegio dei revisori dei conti.
4. I conti amministrativi comprendono la situazione iniziale del periodo, il carico, lo scarico e la situazione finale.
5. I conti giudiziali della cassa economale e degli agenti contabili interni sono depositati, a cura del Servizio Finanziario, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 50. Disposizioni finali

1. Il presente titolo abroga e sostituisce il capo VII "Servizio di cassa economale" previsto nel Regolamento per il funzionamento dei servizi economali approvato con delibera di Consiglio n. 85 del 28 maggio 2003.

TITOLO IX – Organo di revisione economico - finanziario

Art. 51. Organo di revisione economico - finanziaria

1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello statuto, al Collegio dei revisori secondo quanto disposto dall'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000. L'organo di revisione è composto da tre membri.
2. L'organo di revisione svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico - finanziaria ed impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.
3. L'individuazione dei membri dell'organo di revisione avviene con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio ha la facoltà di confermare la nomina del revisore estratto dall'elenco regionale in deroga al limite degli incarichi posto dall'art. 238, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, qualora le specifiche professionalità dello stesso siano ritenute necessarie in relazione a particolari programmi da realizzare nel periodo di riferimento. La deliberazione consiliare di nomina dovrà motivare adeguatamente la deroga.
5. Con la deliberazione di nomina il Consiglio provinciale determina i compensi ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente, entro i limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 52. Funzioni e competenze

1. Le funzioni e le competenze del Collegio dei revisori sono stabilite dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 239 del TUEL.
2. Il Collegio dei revisori, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato e nel caso di mancata riconferma, provvederà a consegnare nota scritta al Collegio subentrante, contenente considerazioni sull'andamento gestionale e sulle norme comportamentali del Collegio stesso, al fine di garantire una continuità di giudizio sull'attività della Provincia. Per l'espletamento dei compiti l'organo di revisione si avvale del personale e delle strutture del Servizio Finanziario.
3. Nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto, l'organo di revisione collabora con il Consiglio ed esprime preventiva valutazione sugli atti di gestione appositamente previsti dalla legge.
4. La funzione di controllo e di vigilanza dell'organo di revisione si esplica attraverso la verifica della legittimità, della legalità e della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle scritture contabili.

Art. 53. Pareri dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, il parere di competenza sulle delibere di Consiglio, sugli atti del Presidente, nonché sulle determinazioni dirigenziali.
2. Laddove non diversamente disciplinato, l'organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere di norma entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione dell'atto oggetto di parere.

TITOLO X – Servizio di tesoreria

Art. 54. Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 55. Attività connesse alla riscossione delle entrate

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
2. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscossione.
3. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al Servizio Finanziario quotidianamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul giornale di cassa e deve essere messa a disposizione su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

Art. 56. Attività connesse al pagamento delle spese

1. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del TUEL. Gli estremi della quietanza sono riportate su documentazione informatica da consegnare all'Ente in allegato al proprio rendiconto.
2. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso del pagamento.
3. Il tesoriere trasmette all'Ente:
 - a. giornalmente, l'elenco dei pagamenti effettuati;
 - b. giornalmente, le somme pagate a fronte di carte contabili, indicate singolarmente;
 - c. tempestivamente, i mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.
4. I pagamenti possono aver luogo solo se risultano rispettati le condizioni di legittimità di cui all'art. 216 del TUEL.
5. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario e consegnato al tesoriere.
6. Le richieste di pagamento da parte di terzi possono essere accettate dal tesoriere solo a seguito del ricevimento del mandato di pagamento.

Art. 57. Verifiche di cassa

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa sulla gestione del tesoriere.
2. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e conservato agli atti dell'Ente.

TITOLO XI – Sistema contabile e contabilità economico-patrimoniale

Art. 58. Sistema contabile

1. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Art. 59. Contabilità fiscale

1. Per le attività esercitate dall'ente in regime d'impresa (attività commerciali) le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti a fini IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi, elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'Ente.

Art. 60. Contabilità patrimoniale

1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare gli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. Strumenti principali della contabilità patrimoniale sono:
 - a. le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria secondo il piano dei conti integrato, nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale;
 - b. il riepilogo generale degli inventari;
 - c. registro dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità;
 - d. contabilità di magazzino.

Art. 61. Contabilità economica

1. La contabilità economica ha lo scopo di rilevare i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) della gestione secondo il criterio della competenza economica, al fine di determinarne il risultato economico.
2. La contabilità economica viene gestita attraverso il piano dei conti integrato che, partendo dalla contabilità finanziaria, consente di rilevare in maniera concomitante i fatti di gestione sotto gli aspetti economici e patrimoniali. I componenti economici non rilevabili dalla contabilità finanziaria e patrimoniale sono registrati nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale.
3. È demandata al Responsabile del Servizio Finanziario l'individuazione di forme e modalità di contabilità analitica e del controllo di gestione.

Art. 62. Formazione dell'inventario

1. Ai fini della formazione dell'inventario, i beni provinciali sono classificati, in relazione ai differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti categorie:
 - a. Beni immobili demaniali;
 - b. Beni immobili patrimoniali indisponibili (terreni e fabbricati);
 - c. Beni immobili patrimoniali disponibili (terreni e fabbricati);
 - d. Beni mobili indisponibili;
 - e. Beni mobili disponibili;
 - f. Universalità di beni indisponibili;
 - g. Universalità di beni disponibili.
2. La classificazione dei beni deve tener conto che:
 - a. appartengono al demanio comunale i beni, i diritti demaniali su beni altrui e tutto ciò che risultando assoggettato al regime pubblicistico viene destinato all'uso pubblico per natura;
 - b. appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede di pubblici uffici o a pubblici servizi e i beni mobili di uso;
 - c. appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme del diritto comune e tutti quei beni non direttamente destinati all'uso pubblico, siano essi immobili o mobili.
3. L'inventariazione dei beni è effettuata al momento della loro acquisizione, a cura del responsabile del servizio di competenza, con attribuzione del valore secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e secondo le disposizioni del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011.
4. La valutazione dei beni, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell'ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all'atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. All'aggiornamento degli inventari si provvede annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio.
5. E' vietato assumere impegni sul titolo I "spese correnti" per l'acquisto di beni durevoli.

Art. 63. Tenuta e aggiornamento degli inventari

1. Per ciascun elemento del patrimonio permanente vanno tenuti uno o più inventari.
2. I responsabili delle strutture o altri dipendenti all'uopo delegati devono curare la tenuta degli inventari della cui esattezza e completezza sono responsabili, nonché conservare gli atti costitutivi o probatori dei diritti reali e degli altri atti relativi ai beni oggetto degli inventari.
3. Sono inoltre tenuti a trasmettere al Servizio Finanziario le informazioni necessarie, anche attraverso le procedure informatiche, per la determinazione della consistenza e delle variazioni dei valori inventariali, che intervengono durante l'esercizio con particolare riferimento alle variazioni per cause diverse dal bilancio.
4. L'inventario dei beni immobili e il relativo aggiornamento è affidato al servizio al quale appartiene la funzione di gestione del patrimonio.
5. L'inventario dei beni mobili e il relativo aggiornamento è affidato al servizio al quale appartiene la funzione di provveditorato.

6. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per categorie, contenenti per ciascuna unità elementare le indicazioni necessarie alla sua identificazione ed in particolare gli elementi indicati di seguito.
7. L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. ubicazione, denominazione, estensione, qualità e dati catastali;
 - b. titolo di provenienza, destinazione ed eventuali vincoli;
 - c. condizione giuridica ed eventuale rendita;
 - d. valore determinato con i criteri di cui all'articolo precedente del presente regolamento;
 - e. quote di ammortamento (con l'eccezione dei terreni);
 - f. centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
 - g. centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.
8. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. denominazione e descrizione, secondo la natura e la specie;
 - b. qualità, quantità secondo le varie specie e data di acquisizione;
 - c. condizione giuridica;
 - d. valore determinato secondo i criteri di cui all'articolo precedente del presente regolamento;
 - e. quote di ammortamento;
 - f. centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
 - g. centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.

Art. 64. Tenuta inventario beni mobili e beni non inventariati

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, per la disciplina della materia del presente articolo, si fa rimando a quanto previsto nel regolamento sui servizi economici.

Art. 65. Consegnatari e affidatari dei titoli societari e dei beni immobili

1. I beni, una volta inventariati, sono dati in consegna ad agenti consegnatari i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente da loro azioni od omissioni. Essi possono individuare sub consegnatari ai quali affidare i beni con apposito atto.
2. I consegnatari dei beni firmano il conto del consegnatario, predisposto sulla base del modello n. 24 "Conto della gestione del consegnatario dei beni" approvato con D.P.R. n. 194/1996.
3. I beni immobili a disposizione dell'ente sono dati in consegna al responsabile della struttura preposta alla manutenzione degli immobili. Tale responsabile, nel rispetto dei principi organizzativi e contrattuali e ferma restando la propria responsabilità di vigilanza, può affidare la conservazione dei beni immobili al personale assegnato alla struttura alle sue dipendenze.
4. Il legale rappresentante dell'Ente, svolge la funzione di consegnatario delle azioni di partecipazione in società.
5. Per i beni ceduti in uso ad altre amministrazioni, enti e soggetti diversi a seguito di specifico provvedimento, il responsabile è il Legale Rappresentante o il responsabile dei servizi amministrativi di tali soggetti.

Art. 66. Lasciti e donazioni

1. Fatte salve le autorizzazioni di legge, all'accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni di beni provvede il Presidente o il Consiglio provinciale secondo le rispettive competenze; con la relativa deliberazione vengono fissate le destinazioni di essi e degli eventuali frutti dagli stessi derivanti.

TITOLO XII – Investimenti ed indebitamento

Art. 67. Fonti di finanziamento

1. Per l'attivazione degli investimenti l'ente utilizza, di norma:
 - a. entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - b. avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
 - c. entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti,
 - d. proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
 - e. entrate derivanti da contributi dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - f. avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187 del TUEL;
 - g. altre forme di copertura delle spese di investimento, che non costituiscono indebitamento, consentite dalla legge e dai principi contabili generali ed applicati;
 - h. mutui passivi;
 - i. altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge e dai principi contabili generali ed applicati.
2. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) e g) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Art. 68. Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il piano economico finanziario o il progetto d'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione finanziario ed assume impegno di inserire nei bilanci successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.
2. La programmazione degli investimenti tiene conto del programma triennale dei lavori pubblici, dell'elenco annuale e delle relative modalità di finanziamento sui singoli investimenti.

Art. 69. Ricorso all'indebitamento

1. L'Ente ricorre all'indebitamento, nelle forme previste dalla legge e dai principi contabili generali ed applicati, solo qualora non siano presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'Ente.
2. L'indebitamento è ammesso esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento e le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Art. 70. Aperture di credito bancario a medio/lungo termine

1. Le aperture di credito bancario a medio/lungo termine per il finanziamento degli investimenti sono disciplinate dall'art. 205- bis del TUEL .

Art. 71. Gestione della liquidità fuori tesoreria unica

1. Le somme rinvenienti da mutui, da prestiti obbligazionari e da altre forme di indebitamento per le quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica possono essere impiegate, compatibilmente con le esigenze di liquidità derivanti dalla realizzazione degli investimenti finanziati con tale indebitamento, in operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità tese ad aumentare la redditività delle stesse, nelle forme e nei limiti fissati dal presente articolo.
2. Tali operazioni potranno essere effettuate previo confronto concorrenziale con gara informale secondo le norme regolamentari dell'Ente, con intermediari finanziari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria e dovranno comunque assicurare la garanzia del capitale investito e lo smobilizzo alle scadenze prestabilite.
3. Per le operazioni di reimpiego, anche se effettuate da intermediari diversi dal tesoriere dovranno essere utilizzati appositi conti, depositi e dossier titoli intestati all'Ente ed accesi presso il tesoriere che effettuerà le operazioni su disposizione dell'Ente o dell'intermediario finanziario incaricato dall'Ente.

Art. 72. Il rilascio di fideiussioni da parte dell'Ente

1. Con la deliberazione che autorizza il rilascio della fideiussione, si potrà limitare la garanzia dell'Ente al solo debito principale e/o valersi del beneficio della previa escussione del debitore principale.
2. Sulla proposta di deliberazione consiliare deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile dell'Ente, ai sensi dell'art. 239 del D.LGS. 267/00, comma 3, lett. b), punto 4.
3. Il rilascio della garanzia fidejussoria è limitato ai soli Enti previsti dall'art. 207 del TUEL.

TITOLO XIII – Il sistema integrato dei controlli interni

Art. 73. Oggetto

1. La Provincia di Modena, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa definisce le modalità e gli strumenti del sistema integrato di controllo interno di cui agli artt.147 e seguenti del TUEL.

Art. 74. Soggetti preposti al sistema dei controlli interni

1. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:
 - a. dal Segretario generale;
 - b. dal Nucleo di Valutazione;
 - c. dall'organo di revisione economico-finanziaria;
 - d. dal dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
 - e. dai dirigenti secondo le rispettive competenze.

Art. 75. Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse di cui l'ente dispone, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione della Provincia, a verificare l'efficacia ed efficienza della gestione ed è svolto dal Servizio Finanziario con il coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ente.
2. Il controllo di gestione è svolto semestralmente, secondo le fasi di cui all'art.197, comma 2, TUEL con riferimento ai singoli centri di responsabilità e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.
3. Le risultanze del controllo di gestione sono tese a fornire utilmente gli elementi di conoscenza necessari per consentire:
 - a. agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - b. ai dirigenti, la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
 - c. al Nucleo di Valutazione, la valutazione dell'operato dei dirigenti.
4. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione redige il referto ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e lo trasmette agli amministratori, ai dirigenti, al Segretario generale, al Nucleo di Valutazione ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 76. Controllo strategico

1. Il Controllo strategico ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio.
2. Il controllo strategico rileva:

- a. i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
 - b. gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
 - c. i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
 - d. le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
 - e. la qualità dei servizi erogati ed il grado di soddisfazione della domanda espressa;
 - f. gli aspetti socio-economici.
3. La definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante il Documento unico di programmazione e il Piano della performance.
 4. L'unità organizzativa preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici da sottoporre al Presidente e al Consiglio provinciale. Le risultanze del controllo strategico sono contenute nei seguenti documenti:
 - a. Relazione del Presidente al Rendiconto di gestione, nella quale si dà atto dei risultati ottenuti nei programmi attraverso una descrizione dei risultati raggiunti;
 - b. Stato di attuazione dei programmi, infrannuale e annuale;
 - c. Relazione sulla performance, nella quale si dà atto dei risultati ottenuti dall'ente nell'ambito della performance organizzativa e degli obiettivi realizzati dai dirigenti sulla base delle azioni strategiche premianti e misurati da indicatori.
 5. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate per la valutazione del personale dipendente.

TITOLO XIV – Raccordo con gli altri regolamenti dell'Ente

Art. 77. Raccordo con il regolamento sui controlli interni

1. Al regolamento di contabilità spetta la disciplina:
 - a. del controllo sugli equilibri finanziari (art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000);
 - b. del controllo strategico (art. 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000);
 - c. del controllo di gestione (art. 147 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000).
2. Al regolamento sui controlli interni spetta la disciplina:
 - a. del controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b. il controllo della qualità dei servizi erogati;
 - c. il controllo sugli organismi gestionali esterni.

Art. 78. Raccordo con il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi

1. Al regolamento di contabilità spetta la disciplina:
 - a. degli strumenti a supporto della programmazione strategica, operativa ed esecutiva;
 - b. delle variazioni programmatiche e contabili di detti strumenti;
 - c. della periodicità del reporting interno dell'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione del PEG.
2. Al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi spetta la disciplina:
 - a. del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - b. dei connessi sistemi premiali;
 - c. del ruolo e delle funzioni del Nucleo di valutazione.

Art. 79. Raccordo con il regolamento per il funzionamento dei servizi economici

1. Al regolamento di contabilità spetta la disciplina:
 - a. della cassa economica.
2. Al regolamento per il funzionamento dei servizi economici spetta la disciplina:
 - a. della programmazione dei fabbisogni;
 - b. delle procedure per gli approvvigionamenti;
 - c. della gestione dei magazzini;
 - d. della formazione e tenuta degli inventari dei beni mobili.

TITOLO XV – Norme finali

Art. 80. Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.

PROVINCIA DI MODENA

Verbale n. 17 del 12 dicembre 2017

Il giorno 12 dicembre 2017 i sottoscritti revisori procedono all'emissione del parere a norma dell'art. 239 comma I lettera b) punto 7 del TUEL.

In particolare con l'ultima stesura dell'art. 239 del TUEL, i revisori sono tenuti a rilasciare parere, con le modalità previste dal regolamento, in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali.

Il collegio, preso atto che non vi è ad oggi un regolamento in essere dell'Ente ove siano dettate le modalità di emissioni dei pareri,

DICHIARA

di aver ricevuto la documentazione necessaria per l'emissione del parere di cui all'oggetto in data 28 novembre 2017 a mezzo mail e integrata con la bozza di delibera in data 9 dicembre 2017;

VISTO

- l'art. 239 comma 1, lettera b), n. 7 del TUEL;
- i principi di armonizzazione e il D.Lgs 118/2011 che ha variato profondamente, anche con diverse seguenti modifiche ed integrazioni, i contenuti degli articoli del TUEL;
- il completamento dell'iter di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili;
- lo Statuto dell'ente ed in particolare l'art. 72 e l'art. 71 per quanto riguarda l'organo di revisione;
- la bozza di "regolamento di contabilità armonizzata" consegnato al collegio ai fini del parere e la bozza di delibera che prevede la sostituzione integrale, tramite abrogazione, del regolamento ad oggi in essere approvato con delibera n.176 del 10 luglio 1996 poi in seguito variato con delibera di Consiglio Provinciale n.86 del 28 maggio 2003, n. 189 del 29 giugno 2011, n. 161 del 19 luglio 2012 e n. 119 del 26.6.2013;
- il D.Lgs 446/97 art. 52 comma 1 e comma 2 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art. 152 del TUEL nonché tutti gli articoli riferibili al regolamento di contabilità ed in particolare i seguenti: 147 *quinquies* comma 2, 153 comma 3 e 5 6 e 7, 166 comma 2, 170 comma 7, 174 comma 1 e 2, 175 comma 5 ter, 177 comma 1, 179 comma 3, 180 comma 3,

181 comma 3, 183 comma 9, 185 comma 2, 187 comma 3 *quinquies*, 191 comma 5, 193 comma 2, 197 comma 1, 207 comma 4 bis, 210 comma 1, 215 comma 1, 221 comma 3, 223 comma 2, 224 comma 1 bis, 227 comma 2, 228 comma 6, 229 comma 8, 230 comma 6 e 8, 235 comma 3 c), 236 e 239 del TUEL;

- la proposta di delibera che prevede che il Consiglio Provinciale da mandato ai dirigenti competenti di aggiornare i regolamenti dell'ente che necessitano di un raccordo con il Regolamento di Contabilità approvato con il presente atto;
- i pareri positivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati in data 12 dicembre 2017;

* rilevando che il parere non può avere riflessi sulla congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle voci di bilancio dettate dall'art. 239 lettera 1-bis così come non possono essere suggerite misure atte ad assicurare l'attendibilità contabile;

* ritenendo di aver verificato che non vi sono clausole contrarie all'applicazione e al rispetto di normative in essere ed in particolare dei contenuti del TUEL e dei principi contabili armonizzati;

* sottolineando di aver proceduto preliminarmente alla richiesta del presente parere ad un confronto professionale con gli uffici in relazione alle clausole inserite nella bozza di regolamento di contabilità da cui è scaturita la bozza oggi in discussione;

* prendendo positivamente atto – non essendo elemento scontato - che la bozza di nuovo regolamento evidenzia e disciplina le deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione del TUEL ed in particolare che la stessa bozza prevede tempi e termini di deposito di pareri (a solo titolo esemplificativo, elencando i più significativi, ma non esaustivamente ci si riferisce alla messa a disposizione dei Consiglieri del bilancio di previsione tenuto conto delle modalità di presentazione, tempi di presentazione degli emendamenti al bilancio di previsione, i tempi a disposizione, per differenza al Collegio per l'espressione del parere sul bilancio di previsione, tempi di comunicazione al consiglio delle variazioni di competenza della Presidente, termini di comunicazione al consiglio dei prelievi dal fondo riserva deliberati dal Presidente, tempi di messa a disposizione ai consiglieri della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto ritenendolo dal tenore del regolamento un suo allegato, i tempi e di emissione del parere al DUP da parte dell'organo di revisione, i tempi di incasso delle somme tramite prelievo dai c/c postali dell'Ente, ecc), che il TUEL non specifica; rilevando che lo strumento è improntato, quali destinatari, anche ai dipendenti comunali.

Con le premesse di cui sopra il collegio,

DELIBERA

di rilasciare **parere positivo** sottolineando che la bozza di regolamento è conforme ai principi e alle finalità giuridiche di tale documento.

Espletate le formalità, la seduta è tolta.

Il Collegio dei revisori

F.to il Presidente dott. Davide Costantino Repetto

F.to il Componente dott. Marcello Piolanti

F.to il Componente Rag. Daniele Dell'Omo

L'originale firmato è depositato presso il Presidente del Collegio dei Revisori



Provincia
di Modena

Verbale n. 105 del 15/12/2017

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
ARMONIZZATA DELLA PROVINCIA DI MODENA.
APPROVAZIONE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 105 del 15/12/2017 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 18/12/2017

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 105 del 15/12/2017

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
ARMONIZZATA DELLA PROVINCIA DI MODENA.
APPROVAZIONE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 105 del 15/12/2017 è divenuta esecutiva in data 28/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DI MATTEO MARIA

Originale firmato digitalmente